

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione V - Dell'escorporazione di frazioni di un corpo tavolare

Art. 74 (Escorporazione di frazioni di un corpo tavolare)

L'escorporazione [11 L.T.] di frazioni di un corpo tavolare, per frazionamenti o modifiche mappali, può ordinarsi solo sulla base di piani di situazione o tipi di frazionamento [6, 7 L.R. 6/85] vistati dall'ufficio del catasto competente.

L'escorporazione di un piano, alloggio, locale, area o dipendenza immobiliare atti a separata utilizzazione può ordinarsi solo sulla base di una planimetria, dalla quale ne risulti chiaramente la descrizione. Questa planimetria [2, 3° c. L.R. 4/99, 23 D.P.G.R. 6/L-2007] deve essere attestata conforme al vero da un tecnico autorizzato.

Note

Il tipo di frazionamento è necessario ogni volta che si escorporano frazioni di particelle o particelle che abbiano mutato la loro classificazione. Per il Trentino-Alto Adige si rimanda alla Legge Regionale 8 maggio 1982, n. 6.